

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGGE “SOSTEGNI TER”

Le principali disposizioni di carattere fiscale del Decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022

Il nuovo **Decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022**, in materia di sostegno alle imprese ed operatori economici, emanato a fronte del proseguimento dell'emergenza sanitaria COVID-19 (cd. “Decreto Sostegni Ter”) è entrato in vigore il **27 gennaio 2022**, lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (27 gennaio 2022).

Oltre alle misure legate al sostegno per le attività ancora obbligate alla chiusura e a quelle particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19, il decreto contiene una disposizione, che sta facendo molto discutere, che intende contrastare il rischio di frodi nel settore delle agevolazioni fiscali vietando la cessione del “**credito**” successiva alla prima.

MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE (Articolo 1)

Rifinanziato il Fondo previsto dal decreto “Sostegni bis” (art. 2 D.L. n. 73/2021) per il sostegno delle attività chiuse (attività che si svolgono in **sale da ballo, discoteche e locali assimilati** di cui all'art. 6, comma 2 D.L. n. 221/2021).

Inoltre, **per le medesime imprese**, viene prevista una **sospensione** dei termini di **pagamento** per i versamenti:

- delle **ritenute alla fonte** di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ovvero ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate, in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di **gennaio 2022**;
- dell'**Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022**.

I versamenti potranno, pertanto, essere **effettuati entro il 16.09.2022, in un'unica soluzione**.

FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (Articolo 2)

È stato concesso un “**contributo a fondo perduto**” alle imprese, che svolgono, **in via prevalente**, le seguenti attività di **commercio al dettaglio**:

- 47.19 commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati;
- 47.30 commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- 47.43 commercio al dettaglio di apparecchiature audio video in esercizi specializzati;
- 47.5 commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;
- 47.6 commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;
- 47.71 commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;
- 47.72 commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;
- 47.75 commercio al dettaglio di cosmetici di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;

- 47.76 commercio al dettaglio di fiori piante semi fertilizzanti animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- 47.77 commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati;
- 47.78 commercio al dettaglio di altri prodotti esclusi quelli di 2 mano in es. specializzati;
- 47.79 commercio al dettaglio di articoli di 2 mano in negozi;
- 47.82 commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili abbigliamento e calzature;
- 47.89 commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti;
- 47.99 commercio al dettaglio al di fuori di negozi banchi mercati.

Per beneficiario del contributo, i **ricavi del 2019 non devono essere superiori a 2 milioni di euro e si deve essere verificata una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore del 30% rispetto al 2019.**

Le risorse finanziarie, del fondo previsto, sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese, **un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta**, come segue:

- **60%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
- **50%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
- **40%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello Sviluppo Economico provvede a ridurre in modo proporzionale il "**contributo**" sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell'apposita istanza.

ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (Articolo 3)

Viene prevista l'integrazione di 20 milioni di euro, **per l'anno 2022**, della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 da destinare ad interventi in favore dei **parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.**

Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Viene, inoltre, incrementato il Fondo di 40 milioni di euro da destinare alle imprese che svolgono le seguenti attività:

- 96.09.05 organizzazione di feste e cerimonie;
- 56.10 ristoranti e attività di ristorazione mobile;
- 56.21 fornitura di pasti preparati (catering ed eventi);
- 56.30 bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 93.11.2 gestione piscine.

Il “contributo” spetta se, nell’anno 2021, le imprese hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al 2019.

Il “contributo” spetta anche ai soggetti nati nel 2020 per i quali in luogo dei ricavi, la riduzione del 40% deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020, **successivi a quello di apertura della partita IVA, rispetto** all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. Sarà un Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico a disciplinare tempi e modalità operative.

Viene concesso un “**credito d’imposta**” per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, riconosciuto anche per l’esercizio in corso al 31.12.2021, alle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti tessili della moda del calzaturiero e della pelletteria aventi i seguenti codici ATECO:

- 47.51 commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili;
- 47.71, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento;
- 47.72. commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle.

CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI (Articolo 5)

Tale articolo prevede il riconoscimento del “**credito d’imposta**” in favore di imprese turistiche per **canoni di locazione di immobili per i mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 ai soggetti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.**

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER IL SETTORE DELLA CULTURA (Articolo 8)

In considerazione dell’andamento dell’emergenza epidemiologica viene previsto il rifinanziamento e l’incremento per l’anno 2022 dei fondi di emergenza destinati a ristorare le categorie più colpite dai danni economici causati dall’emergenza sanitaria, al fine di assicurare un adeguato sostegno al **settore della cultura.**

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT (Articolo 9)

Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo per gli **investimenti pubblicitari** effettuati **dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022** è concesso un “**credito di imposta**” del 50% e vengono incrementate le somme destinate ai fondi finalizzati a sostenere il settore sportivo.

**PIANO TRANSIZIONE 4.0
(Articolo 10)**

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel *PNRR*, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il “**credito d’imposta**” per investimenti in beni strumentali 4.0 è riconosciuto **nella misura del 5%** del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

**MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI
ED ECONOMICHE
(Articolo 28)**

Il tanto discusso articolo 28 dispone che, **nell’ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo “sconto in fattura” e la “cessione del credito”, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto)**, escludendo quindi tutte le successive cessioni.

Pertanto, dal 27 gennaio:

- in caso di “**sconto in fattura**”, il fornitore può cedere il “**credito**” a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non potrà cederlo nuovamente,
- in caso di “**cessione del credito**”, non è ammessa facoltà di successiva cessione.

Viene **esclusa** la facoltà di successiva **cessione** anche per i seguenti “**crediti d’imposta**”:

- a) *credito d’imposta per botteghe e negozi* (art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
- b) *credito d’imposta per i canoni di locazione* (art. 28 del decreto-legge n. 34 del 2020);
- c) *credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro* (art. 120 del decreto-legge n. 34 del 2020);
- d) *credito d’imposta per sanificazione* (art. 125 del decreto-legge n. 34 del 2020).

I crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati *precedentemente oggetto di una delle opzioni*, “sconto in fattura” o “cessione del credito”, possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione verso altri soggetti.